

31 LUG. 2019

VERBALE DI ASSEMBLEA n° 12

9 Luglio 2019



Il giorno martedì 9 luglio 2019 alle ore 21,00 ha inizio l'Assemblea Straordinaria della Associazione Musicale Vocal-Mente.

Il Presidente Andrea Bonucci presenta l'ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto dell'Associazione contenente gli Adeguamenti statutari previsti dal Codice del Terzo Settore

Il Presidente illustra in forma sintetica i motivi che hanno portato a redigere il nuovo statuto e l'incontro con il dr. Bemi del CESVOT con cui è stata concordata la versione definitiva dello stesso, che prevede l'adeguamento delle sole clausole obbligatorie previste dal Codice del Terzo settore.

L'Assemblea, presa visione di tutti gli articoli, approva all'unanimità il nuovo Statuto.

Alle ore 22,15, terminata la discussione, il Presidente riceve mandato di provvedere alla registrazione dello Statuto presso l'Ufficio del Registro. Alle ore 22.30 l'Assemblea è sciolta.

Il Presidente

Statuto

Capo 1°. Istituzione. Sede. Durata. Finalità

Art. 1) – E' costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) un'**Associazione Musicale** denominata 'Associazione di promozione sociale **VOCAL-MENTE**'. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Grosseto, il cambio della sede sociale non comporterà modifica del presente atto.

Art. 2) – L'Associazione musicale **VOCAL-MENTE** è una libera Associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale. Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere inseriti in bilancio come riserva, ovvero destinati al potenziamento delle strutture dell'Associazione, od a beneficio di altre associazioni con fini analoghi.

Art. 3) - L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore); in particolare, l'Associazione organizza corsi didattici e stage atti a diffondere la cultura musicale di base o specialistica;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore); in particolare, l'Associazione forma e dirige artisticamente ensemble musicali, gruppi corali, orchestre, compagnie teatrali; promuove, organizza, realizza concerti, rassegne di spettacoli, convegni ed incontri di studio per la valorizzazione della musica, del teatro e delle arti;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore); in particolare, l'Associazione organizza viaggi con finalità di formazione e crescita musicale e culturale.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 4) – Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione o comodato immobili ed attrezzature, essere proprietaria o comproprietaria di strutture attinenti, sia mobili che immobili, fare contratti e/o accordi e/o convenzioni con Pubbliche Amministrazioni e/o con altre Associazioni e/o terzi in genere.

Capo 2°. Degli Associati.

art. 5) - Socio dell'Associazione sarà chiunque, Enti, persone fisiche, persone giuridiche, intenda favorire lo sviluppo dell'Associazione stessa e la buona riuscita delle sue attività. I soci si distinguono in onorari ed effettivi.

Possono essere **soci onorari**:

- a) i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti in attività umanistiche e culturali o che abbiano sensibilmente contribuito o intendano contribuire allo sviluppo dell'Associazione;
- b) alte personalità insignite per pubblico riconoscimento.

Le nomine a socio onorario sono deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono essere eletti a cariche sociali.

Possono essere **soci effettivi**:

i cittadini italiani e/o stranieri che avendone fatta domanda ed impegnandosi ad ottemperare alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, siano stati accettati / come tali dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. |

Tutti i soci hanno diritto a prendere parte alle Assemblee, al voto ed a essere eletti alle cariche sociali, purché in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, radiazione a causa di morosità nei pagamenti a favore dell'Associazione o da comportamenti che danneggino moralmente o economicamente l'Associazione o le sue attività. L'esclusione è decretata dal Consiglio direttivo sentito l'interessato.

art. 6) - Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività dell'Associazione ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personal. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E compito del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea, deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

art. 7) - Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutti i servizi ed attività dell'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare tutti i libri associativi.

art. 8) Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ed alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi.

Capo 3°. Del Patrimonio.

Art. 9) – Il patrimonio dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate;

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

L'esercizio finanziario si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo verranno presentati dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dal termine di ciascun esercizio.

Capo 4°. Degli Organi Sociali.

art. 10) - Sono Organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori,

- L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea **ordinaria** è convocata dal Presidente entro il primo trimestre di ciascun anno sociale per la presentazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L'Assemblea **straordinaria** è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta scritta di almeno la metà dei membri del Consiglio e di 1/3 dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per scritto le materie da trattare e le eventuali proposte che intendono presentare.
- L'Assemblea ha le seguenti competenze:

a - approva il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale in caso di raggiungimento delle soglie di Legge;

b - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'Organo di controllo;

c - ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;

d - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e - delibera sulle modificazioni dello Statuto;

f - approva gli eventuali Regolamenti interni;

g - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

h - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto, sulle gestioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come socio. In caso di assenza o impedimento del segretario, il Presidente incarica uno dei soci della redazione del verbale. L'Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci effettivi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea vota, a scelta del suo Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei presenti richiedano la votazione per scrutinio segreto. L'assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario (o da chi ne fa le veci); il verbale è conservato nel registro dei verbali ed ogni socio può prenderne visione.

Cariche sociali:

Non possono ricoprire cariche sociali coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso. Le graduatorie scrutinate per le elezioni del Consiglio Direttivo restano valide per tre anni. Nel corso di tale periodo subentra nel posto eventualmente vacante il primo dei non eletti. In caso di parità dei voti subentra il più anziano come socio. Se dovessero restare vacanti cariche sociali in numero superiore alla maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea, si dovrà entro trenta giorni convocare l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo dell'intero Collegio, che resta in carica fino alla scadenza del triennio.

Le prestazioni di tutti i dirigenti eletti sono fornite a titolo gratuito ed onorifico, ma potranno essere rimborsate le spese vive sostenute nell'espletamento degli specifici incarichi.

I membri eletti a cariche sociali sono rieleggibili.

- Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di Consiglieri compreso tra 5 e 7.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Vice-Presidente ed il Segretario e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgersi in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso anche informale da inoltrare a ciascun consigliere almeno tre giorni della data della riunione. Esso deve essere riunito ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta della maggioranza dei consiglieri. Qualsiasi convocazione del consiglio dovrà contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal consigliere con maggiore anzianità di socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun consigliere può chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto. I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Il Consiglio Direttivo decade in caso di mancanza della maggioranza dei consiglieri eletti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere

non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- redigere o modificare il Regolamento nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- mantenere aggiornato il Libro degli Associati;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e conduzione dell'Associazione;
- deliberare contratti, accordi e convenzioni,
- redigere il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Associazione;
- stabilire annualmente l'importo delle quote associative e fissarne le modalità di pagamento;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- delibera sull'ammissione degli aspiranti soci.
- Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea dei soci e rappresenta anche agli effetti di legge l'associazione stessa, convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni. Firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei soci, vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le Assemblee. In caso di assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
- Il Vice-Presidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo. Coadiuvato dal Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.
- Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee, assicura la disciplina interna dell'Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente. Cura l'aggiornamento della contabilità (coordinandosi con gli eventuali consulenti esterni) e custodisce valori e incassi.
- Il Collegio dei Revisori ha funzione di controllo amministrativo e finanziario ed è esercitato da tre revisori effettivi e due supplenti che vengono eletti tra i soci dell'assemblea ordinaria. Essi esplicano il loro mandato in conformità delle attribuzioni dei sindaci in genere, secondo le normative vigenti. Rilevando irregolarità amministrative debbono comunicarlo per iscritto al Consiglio Direttivo per i provvedimenti necessari. In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si applica la disciplina di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore.

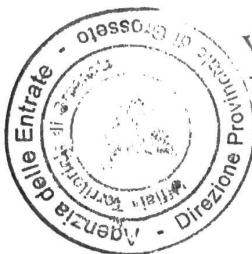
Capo 5°. Dello Scioglimento

art. 11) - L'Associazione si scioglie per valida deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci appositamente convocata su richiesta di almeno la metà degli aventi diritto. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Grosseto, 9 luglio 2019



VERSATI IN DATA C/O

UFFICIO A GROSSETO
31 LUG 2019
MOD. 3
1996
Direzione Provinciale di Grosseto
UFFICIO DI GROSSETO